

Atti Ufficiali

2022

Circolare n. 3

Marzo 2022

Federazione Italiana Tennis

INDICE

1) REGOLAMENTI

- a) Modifiche al Regolamento Organico
- b) Modifiche al Regolamento “Gli impianti per il Tennis, il Beach Tennis ed il Padel”
- c) Modifiche alle Regole del Padel

2) GIUSTIZIA SPORTIVA

Provvedimenti degli Organi di Giustizia

1) REGOLAMENTI

a) Modifiche al Regolamento Organico

- 1) La Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 53 del 9 marzo 2022 ha approvato le modifiche al testo del Regolamento Organico Federale, deliberate dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 21 gennaio 2022 e ratificate dal Consiglio Federale nella riunione dell'11 febbraio 2022.

Il testo delle modifiche evidenziate e grassetate viene di seguito pubblicato:

CAPO 1.3.III - COMMISSIONI E COMITATI

Articolo 1.3.16 - Commissioni nazionali

1. Le Commissioni nazionali sono composte di soggetti con particolare competenza nei singoli settori.
2. Sono costituite le seguenti Commissioni:
 - a) Commissione regolamenti;
 - b) Commissione Campionati e classifiche;
 - c) Commissione medica;
 - d) Commissione tecnica di gestione delle Finali ATP;***
 - e) Commissione federale atleti.

Articolo 1.3.20 - Commissione tecnica di gestione delle Finali ATP

- 1. La Commissione, che può essere costituita ai sensi del Decreto-Legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020 n. 31, ha durata quadriennale e svolge il compito di fornire al Consiglio Federale proposte e pareri su aspetti tecnici relativi all'organizzazione e alla gestione delle Finali ATP.***
- 2. E' composta da cinque membri, designati uno dal Comune di Torino, uno dalla Regione Piemonte e tre dalla Federazione Italiana Tennis.***

CAPO 1.3.IV - COMMISSIONE FEDERALE ATLETI

Articolo 1.3.21 – Costituzione, composizione e durata

1. La Commissione federale atleti della FIT è costituita in conformità del Regolamento della Commissione nazionale atleti del CONI.
2. È costituita di diritto dagli atleti FIT eletti nel Consiglio federale, nel Consiglio nazionale o nella Giunta nazionale del CONI.
3. La composizione è integrata, fino ad un massimo di cinque membri, con atleti nominati dai componenti di diritto della Commissione stessa, entro trenta giorni dalla loro elezione.
4. I componenti della Commissione durano in carica un quadriennio olimpico e possono essere confermati.

Articolo 1.3.22 – Requisiti per la nomina

1. I componenti chiamati ad integrare la commissione devono avere i requisiti generali indicati nello statuto del CONI e devono, almeno in uno degli otto anni precedenti la data dell'assemblea elettiva, aver preso parte ai giochi

olimpici o alla Coppa Davis o alla Federation Cup o alle Coppe europee a squadre o essere stati classificati tra i primi 200 delle classifiche mondiali ATP (se uomini) o WTA (se donne).

Articolo 1.3.23 - Competenze

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione dell'idea olimpica e del tennis e di formulare proposte, suggerimenti e pareri al Consiglio federale su argomenti aventi per oggetto le tematiche relative agli atleti, al fine di adottare strategie e programmi.
2. In particolare, l'attività della Commissione verte sulle seguenti tematiche:
 - a) formazione, inserimento e ruolo dell'atleta nella società, anche dopo la cessazione dell'attività agonistica, provvedendo alla raccolta ed alla discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni ed istanze relativamente alle problematiche connesse a competizioni nazionali ed internazionali ed ai Giochi olimpici;
 - b) sottoposizione all'attenzione dei competenti organi federali, tramite i componenti consiglieri federali, dei punti di vista e delle istanze degli atleti affinché vengano tenuti presenti nelle decisioni della FIT, assicurandone il rispetto dei diritti;
 - c) requisiti tecnici per il miglioramento dello sport di alta competizione e per la sua organizzazione;
 - d) scienza dello sport e allenamento moderno;
 - e) tutela della salute e pericoli anche potenziali che minacciano l'atleta, tali da pregiudicarne la salute e l'integrità, con particolare riferimento alle problematiche del doping;
 - f) ogni altra attività ed iniziativa volta alla migliore rappresentanza e tutela degli atleti nelle organizzazioni sportive, nazionali ed internazionali, nonché presso gli enti culturali e di opinione e presso la stampa e i mass media.
3. Alla Commissione è demandato, altresì, il compito di:
 - a) individuare gli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
 - b) designare democraticamente tra i propri componenti il rappresentante nella Commissione nazionale atleti;
 - c) tenere i rapporti ed il coordinamento con la Commissione nazionale atleti.

Articolo 1.3.24 – Presidente

1. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i suoi componenti, con la maggioranza dei due terzi dei votanti in prima votazione e con la maggioranza semplice in seconda votazione.
2. La Commissione elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice, anche un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di impedimento.
3. Il presidente della Commissione, o, se questi è impedito, il vicepresidente con espressa delega, assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale nelle quali sono all'ordine del giorno argomenti relativi alla pratica sportiva.

Articolo 1.3.25 - Funzionamento

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta all'anno, nonché quando il presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata richiesta scritta e motivata da almeno la metà meno uno dei suoi componenti.
2. L'avviso di convocazione, nel quale devono essere indicati gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, deve essere comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo e rapido a scelta del presidente, almeno quindici giorni prima della data della riunione.
3. La Commissione è validamente costituita con la presenza del presidente o del vicepresidente e della maggioranza degli altri componenti.
4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la

riunione.

5. Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il segretario della Commissione, se nominato al di fuori dei componenti, che cura la verbalizzazione della seduta.

Articolo 1.3.26 – Decadenza dei componenti

1. I componenti della Commissione atleti decadono in caso di cessazione del tesseramento alla FIT

CAPO 1.3.V – COMITATI NAZIONALI

Articolo 1.3.27 - Comitati nazionali

1. Il Consiglio federale può istituire Comitati per esigenze di specifici settori di attività dell'organizzazione federale, con funzione ausiliaria degli organi federali.
2. Sono previsti comunque:
 - a) il Comitato centrale degli Ufficiali di gara;
 - b) il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi";
 - c) il Comitato per il beach tennis;
 - d) il Comitato per il tennis in carrozzina;
 - e) il Comitato per l'attività non agonistica.
3. Le funzioni ed i compiti sono fissati negli articoli seguenti e nei Libri IV, V e VIII del presente Regolamento.

Articolo 1.3.28 - Comitato per il beach tennis

1. Il Comitato per il beach tennis ha funzioni tecnico-operative ed in specie ha il compito di:
 - a) organizzare l'attività dei tesserati nelle manifestazioni sia individuali sia a squadre, compresi i Campionati;
 - b) predisporre i calendari delle predette manifestazioni;
 - c) proporre criteri per la determinazione delle classifiche dei tesserati limitatamente alla specifica attività del beach tennis;
 - d) proporre al Consiglio federale la nomina dei fiduciari regionali e provinciali;
 - e) collaborare con il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi" nel coordinamento dell'attività degli istruttori, maestri e tecnici;
 - f) collaborare con il Comitato centrale del settore degli ufficiali di gara nel coordinamento dell'attività degli ufficiali di gara.

Articolo 1.3.29 - Comitato per il tennis in carrozzina

1. Il Comitato per il tennis in carrozzina ha funzioni tecnico-operative ed in specie ha il compito di:
 - a) organizzare l'attività del settore nelle competizioni sia individuali sia a squadre, compresi i Campionati;
 - b) predisporre i calendari delle predette competizioni;
 - c) proporre criteri per la determinazione delle classifiche dei tesserati, limitatamente alla specifica attività del tennis in carrozzina;
 - d) proporre al Consiglio federale la nomina dei fiduciari regionali e provinciali;
 - e) collaborare con il Comitato direttivo dell'Istituto superiore di formazione "Roberto Lombardi" nel

coordinamento per l'attività dei tecnici nel settore;

- f) collaborare con il Comitato centrale del settore degli ufficiali di gara nel coordinamento dell'attività degli ufficiali di gara.

Articolo 2.1.2 - Classificazione e limitazioni

1. Gli affiliati, per ciascuna disciplina (tennis e tennis in carrozzina, beach tennis, padel), si distinguono in:
 - a) affiliati di categoria A, se dispongono di uno o più campi di gioco, ubicati nello stesso comune ove hanno la sede sociale, regolarmente omologati, propri o concessi, a qualsiasi titolo, in uso esclusivo per lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - b) affiliati di categoria B, se non dispongono di campi di gioco in uso esclusivo nello stesso comune ove hanno la sede sociale o, comunque, non aventi le caratteristiche sopra indicate.
2. Gli affiliati di categoria A possono disporre anche di sedi secondarie ed in tal caso
 - a) se sono ubicate nella stessa regione della sede principale, sono comprese nell'affiliazione, con l'unico vincolo che la stessa gara o manifestazione non può svolgersi in più di una sede, salvi i casi di forza maggiore;
 - b) se sono ubicate in regioni diverse, l'affiliato deve ripetere l'affiliazione in ognuna delle regioni in cui è ubicato e ciascun affiliato secondario, identificato aggiungendo al nome quello della regione, è considerato ai soli fini dell'attività sportiva come autonomo e separato dagli altri, salve diverse specifiche indicazioni.
3. Solo gli affiliati di categoria A possono partecipare ai Campionati nazionali a squadre ed organizzare scuole di addestramento; l'esercizio del diritto di voto è limitato alla sede principale, ma l'attività sportiva svolta nella stessa regione può essere cumulata ad ogni altro effetto.

Articolo 2.2.5 - Denominazione sociale

1. Gli affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative concernenti il buon costume e l'ordine pubblico.
2. Per l'affiliazione delle sedi secondarie fuori regione, la denominazione è integrata con l'indicazione della regione.
3. La FIT può non accettare domande di affiliazione da parte di enti che abbiano denominazione identica a quella di altro affiliato nella stessa provincia.

- 2) La Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 58 del 9 marzo 2022 ha approvato la modifica al testo dell'Appendice IV del Regolamento Organico Federale, deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 26 agosto 2021.
La suddetta modifica consiste nella sostituzione della "Lettera circolare DRST8/7090 del 29 ottobre 2007" del Ministero della Salute con la più recente "Circolare 6203 del 2 luglio 2018" emanata dal medesimo Ministero e avente sempre ad oggetto, l'individuazione dell'età minima di accesso all'attività sportiva agonistica.
- 3) La Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 52 del 9 marzo 2022 ha approvato la modifica all'art. 7.5 del Regolamento Organico Federale, adottata con delibera Presidenziale n.2/2022 del 3 marzo 2022.

Il testo della modifica evidenziata e grassetata viene di seguito pubblicato:

Articolo 7.5 – Modalità per gli accertamenti sanitari per l'attività sportiva agonistica

1. In forza del decreto 18 febbraio 1982 (Gazzetta ufficiale 5 marzo 1982, n. 63),^(*) gli affiliati possono rilasciare la tessera atleta esclusivamente a chi venga preventivamente riconosciuto idoneo alla pratica dell'attività sportiva agonistica.
2. Il certificato di idoneità può essere rilasciato dai medici ordinari della Federazione medico sportiva italiana (FMSI) operanti presso le strutture pubbliche e private convenzionate.
3. Gli accertamenti, indipendentemente dall'età e dal sesso, sono i seguenti:
 - a) visita medica;
 - b) esame completo delle urine;
 - c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
 - d) spirografia.
4. **Per i giocatori e le giocatrici che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età sono inoltre previsti almeno i seguenti esami diagnostici:**
 - a) **test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico;**
 - b) **ecocardiogramma color doppler.**
5. Il certificato di idoneità ha validità di un anno e deve essere conservato presso l'affiliato che rilascia la tessera; la documentazione relativa agli accertamenti deve essere conservata a cura del medico che ha effettuato la visita.

^(*) v. anche l'Appendice IV

b) Modifiche al Regolamento “Gli impianti per il Tennis, il Beach Tennis ed il Padel”

La Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 59 del 9 marzo 2022 ha approvato la modifica al testo del Regolamento “Gli impianti per il Tennis, per il Beach Tennis e per il Padel”, deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28 dicembre 2021.

La suddetta modifica consiste nell’inserimento al punto B3 del predetto Regolamento della seguente

Nota FIT:

“Per le pareti di cristallo è possibile impiegare vetro temperato monolitico di spessore minimo 10 mm o vetro stratificato di spessore 6+6 mm.”

c) **Modifiche alle Regole del Padel**

Il Consiglio Federale nella riunione del 28 dicembre 2021 ha deliberato l'inserimento della seguente Nota FIT nel testo delle Regole del Padel, al punto C2 laterali:

Nota FIT:

“Per le pareti di cristallo è possibile impiegare vetro temperato monolitico di spessore minimo 10 mm o vetro stratificato di spessore 6+6 mm.”

2) GIUSTIZIA SPORTIVA

Provvedimenti degli Organi di Giustizia

Il Giudice Sportivo Nazionale

Con provvedimenti del 3 marzo 2022:

Provvedimento n. 4/2022 ha condannato Oronti Andrea al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 150.00 per violazione agli artt. 2.3 del RTS e all'art. 1 RG;

Provvedimento n. 5/2022 ha condannato Oronti Nicola al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 150.00 per violazione agli artt. 2.3 del RTS e all'art. 1 RG;

Provvedimento n. 6/2022 ha condannato Vaccari Simone al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200.00 per violazione agli artt. 2.3 del RTS e all'art. 1 RG;

Con provvedimenti del 9 marzo 2022

Provvedimento n. 7/2022 ha condannato Genovesi Giulio al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200.00 per violazione agli artt. 2.3 del RTS e all'art. 1 RG;

Provvedimento n. 8/2022 ha condannato Dell'Elba Vito al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 200.00 per violazione agli artt. 2.12, comma 5, del RTS e all'art. 1 del RG

Il Presidente
Dott. Ing. Angelo Binaghi